

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 392/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PACI

il 5 gennaio 2017

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio riferisce che l'iter di approvazione del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2017-2019, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 70/19 del 29 dicembre 2016, richiederà per l'esame da parte del Consiglio regionale un periodo di tempo rapportato ai mesi di gennaio e febbraio 2017.

Per tale motivo si propone, nell'articolo 1 del presente disegno di legge, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per due mesi, che si ritengono sufficienti per la conclusione dell'iter legislativo della manovra finanziaria 2017-2019.

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

composta dai Consiglieri

SABATINI, Presidente e relatore di maggioranza - SOLINAS Christian, Vice presidente e relatore di minoranza - CONGIU, Segretario - TRUZZU, Segretario - ANEDDA - COCCO Daniele Secondo - COCCO Pietro - COMANDINI - DEDONI - PISCEDDA - TUNIS - ZEDDA Alessandra

Relazione di maggioranza

On.le SABATINI

pervenuta l'11 gennaio 2017

La Terza Commissione permanente, nella seduta dell'11 gennaio 2017, ha licenziato il provvedimento in discussione, nella versione del proponente, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e l'astensione di quelli di opposizione. Il testo, trasmesso dalla Giunta regionale in data 5 gennaio 2017, autorizza l'esercizio del bilancio della Regione dal 1° gennaio al 28 febbraio 2017, secondo lo schema di bilancio approvato dalla Giunta regionale in data 29 dicembre 2016.

Stante l'urgenza che il disegno di legge riveste al fine di consentire la gestione dell'attività finanziaria da parte dell'Amministrazione regionale, se ne auspica una rapida approvazione da parte dell'Aula.

Relazione di minoranza

On.le SOLINAS Christian

pervenuta l'11 gennaio 2017

Il disegno di legge n. 392, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017", ha ottenuto il parere favorevole a maggioranza dalla Terza Commissione consiliare permanente nella seduta antimeridiana dell'11 gennaio 2017, con l'astensione dei componenti di minoranza.

Il ricorso all'esercizio provvisorio si è reso necessario per i ritardi accumulati dalla Giunta regionale nell'approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2017-2019, formalmente avvenuta soltanto il 29 dicembre 2016 con deliberazione n. 70/19. Va preliminarmente precisato che, alla data odierna, sono pervenuti all'attenzione della Commissione soltanto una parte degli schemi che compongono il documento previsionale nella sua interezza e che l'opposizione, pur contestando sotto il profilo del metodo e della legittimità questo modus operandi, ha per senso di responsabilità - onde evitare il blocco della spesa regionale in settori sensibili come le politiche sociali, la sanità, la scuola e le imprese - evitato politiche ostruzionistiche in sede referente riservando all'esame in Aula una più compiuta analisi delle proprie rimostranze.

Pur nel brevissimo termine a disposizione per la formalizzazione della presente relazione, considerato che la Conferenza dei capigruppo ha autorizzato a distanza di poche ore le rispettive sedute di

Commissione e d'Aula, preme comunque sottolineare già in questa sede due criticità. In primo luogo, la previsione di un'autorizzazione all'esercizio provvisorio di soli due mesi appare incongrua soprattutto in considerazione dell'ordinaria durata e dei termini regolamentari della sessione di bilancio rispetto alla data odierna. Sarebbe stata decisamente più prudente ed opportuna un'autorizzazione di tre mesi, che non avrebbe pregiudicato affatto un'auspicata approvazione in tempi maggiormente contenuti.

In secondo luogo, l'autorizzazione agli impegni e pagamenti in dodicesimi riferiti allo schema di bilancio approvato dalla Giunta regionale in data 29 dicembre 2016 determina un'anticipazione degli effetti di un disegno di legge non ancora approvato mentre si ritiene più corretto - nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio - che in tale fase si faccia riferimento agli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, effettuando di conseguenza i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e gli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Art. 1

Art. 1

Esercizio provvisorio

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 per il periodo di due mesi dal 1° gennaio al 28 febbraio 2017, secondo lo schema di bilancio approvato dalla Giunta regionale in data 29 dicembre 2016 e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione.

(identico)

2. Gli impegni e i pagamenti sono assunti nel rispetto dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e dei correlati principi contabili, che trovano integrale applicazione. Essi non possono superare due dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascun programma dello stato di previsione della spesa, al netto delle quote reimputate a seguito di riaccertamento straordinario e ordinario e degli impegni già assunti sul pluriennale da esercizi precedenti.

3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

Art. 2

Art. 2

Entrata in vigore

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), con effetti giuridici dal 1° gennaio 2017.

(identico)